

LA STIMA DEL DANNO IN GENERE, IL TEMPO DI RIFERIMENTO, I CREDITI DI VALORE

La tesi innovativa dell'autore, avanzata negli scritti «Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse», «Indennizzo e lucro del creditore nel risarcimento del danno», «Il tempo di riferimento nella stima del danno», ed altri, consiste nel distinguere il danno da illecito o da inadempienza da quello diverso e successivo causato dal ritardo (rectius mora) con cui viene prestato l'indennizzo.

Il primo danno (che è poi quello di base), secondo l'autore, va liquidato sulla base dei valori correnti al momento in cui esso si verifica e non al tempus rei judicandae, come è sostenuto da una diversa autorevole opinione.

Gli scritti delineano un approfondito quadro storico e comparatistico della vexata questio e trattano in modo ampio, non solo gli aspetti giuridici, ma anche quelli economici.

Il danno moratorio va invece risarcito con quello proprio di qualsiasi obbligazione pecuniaria, (quale è ogni obbligazione avente per oggetto denaro, sia essa liquida od illiquida all'origine), e cioè in termini di interessi di mora e di eventuale differenziale tra il tasso legale e il normale lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c.

L'autore esclude la rivalutazione del credito ed il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato.

La decisione di Cass. civ. 18 luglio 1989 n. 3352 ha accolto la tesi dell'autore nel senso che sostiene doversi distinguere i due diversi danni e che quello da illecito o da inadempienza va stimato con riguardo al tempo del suo verificarsi e non al tempus rei judicandae.

Essa tuttavia ha tenuto ferma la rivalutazione del credito ed il cumulo con gli interessi.

La prima parte è stata da lui annotata in senso favorevole e la seconda in senso critico negli scritti «In materia di liquidazione del danno in genere» e «Ancora sul tempo di riferimento nella stima del danno».

Successivamente la decisione di Cass. civ. 20 giugno 1990 n. 6209, con motivazione ancora più esplicita ed ampia ha ripetuto che occorre distinguere il danno da illecito da quello per il ritardo nel prestare l'indennizzo.

Il primo danno va stimato — secondo la Suprema Corte — con riferimento ai valori del suo verificarsi e non al tempus rei judicandae, mentre il secondo è correttamente individuato «nella perdita di quella utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma originariamente dovuta al posto del bene e spazia per tutta la durata del ritardo».

La decisione, tuttavia, in contraddizione con questa conclusione ha tenuto successivamente ferma sia la rivalutazione del credito sia la aggiunta degli interessi «sul capitale via via rivalutato». La decisione è annotata dall'autore sempre favorevolmente per la prima parte ed in senso critico per la seconda nello scritto «Sul risarcimento del danno da illecito o da inadempienza e di quello per il ritardo con cui è prestato l'indennizzo».

La pronuncia è stata altresì ripresa, con specifico riguardo al danno da risoluzione per inadempienza contrattuale (in risposta a scritti altrui) nella nota «Intorno al concetto di perpetuatio obligationis ed al tempo di riferimento nella stima del danno da risoluzione per inadempienza contrattuale». È stata qui sottolineata la coerenza del riferimento al tempo del verificarsi del danno rispetto alla logica della risoluzione contrattuale.

Gli scritti sono stati segnalati in dottrina, come risulta dai richiami a fianco di ciascuno.

L'autore, al fine di rimuovere ogni incertezza sull'argomento, ebbe a presentare al Senato della X Legislatura il disegno di legge n. 2751 che propone la modifica dell'art. 2056 c.c. in relazione alla tesi da lui sostenuta.

Esso è stato ripresentato nel corso della XI Legislatura con i disegni di legge n. 47 al Senato e n. 1219 alla Camera dei Deputati. L'autore, con il disegno di legge n. 2824 ha proposto di codificare in modo esplicito il principio in liquidandis fit mora, modificando l'art. 1219, 1° comma, n. 1, c.c. Quest'ultimo è stato ripresentato nella XI legislatura al Senato col disegno di legge n. 41.